

SI IMPEGNA

- a) a mantenere l'eventuale incremento dei prezzi applicati alla clientela dalla data di entrata in vigore del regolamento strettamente correlato all' effettivo aumento dei costi sostenuti;
- b) a ribaltare, entro sessanta giorni dall'erogazione del contributo, a favore dei propri clienti uno sconto su futuri trasporti o a corrispondere ai clienti stessi un rimborso nella misura pari almeno al 50% del contributo ricevuto e in misura proporzionale ai servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato commissionato dai singoli clienti;
- c) ai fini del rimborso o dello sconto di cui alla lettera b), ad effettuare un controllo, presso il portale dell'Albo degli Autotrasportatori, per verificare la regolarità dell'iscrizione dell'impresa di autotrasporto – cliente che ha commissionato i servizi ferroviari;
- d) a trasmettere – via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it – entro ulteriori trenta giorni dal termine di cui al punto b), al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione atta a comprovare il ribaltamento per ciascun cliente.

Data e luogo

FIRMA
del legale rappresentante dell'impresa ¹

¹ Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

